

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 e assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 435/2000, n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali è stato predisposto e aggiornato l'elenco dei siti Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat e, in particolare, l'articolo 10 della legge regionale 7/2008 che individua l'iter di adozione e approvazione del Piano di gestione;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e in particolare:

- l'articolo 6 che, al comma 1, disciplina la valutazione ambientale strategica che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, al comma 2 individua piani e programmi assoggettabili a VAS;
- l'articolo 12, che disciplina la verifica di assoggettabilità a VAS;

Preso atto che:

- la valutazione ambientale di piani programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia della biodiversità nonché rispettosa della capacità rigenerativa delle risorse ed in particolare degli ecosistemi;

- i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 sono redatti al fine di proteggere, conservare e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità e tale conservazione si pone in armonia con lo sviluppo economico e sociale, che i medesimi seguono una procedura di formazione partecipata, condivisa e orientata verso la sostenibilità ambientale e definiscono il quadro di riferimento per l'effettuazione di attività finalizzate unicamente alla gestione conservativa e al ripristino ambientale del sito naturalistico, e infine che le finalità e gli obiettivi propri dei Piani di gestione costituiscono assicurazione del fatto che l'approvazione di tali strumenti di gestione permetterà una più adeguata e corretta tutela degli elementi ambientali e naturali dei siti interessati;

- la struttura regionale competente in materia di biodiversità ha ampie competenze regionali nei diversi settori che afferiscono alla tutela degli ambienti naturali, delle risorse faunistiche e ittiche ed è preposta all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità approvata nella Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 7 ottobre 2010;

Rilevato che i piani di gestione dei siti Natura 2000:

- non rientrano tra i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs 152/2006 (gestione della qualità dell'aria ambiente, settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli) ed in particolare non definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 (VIA o screening di VIA);

- non rientrano nei piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 in quanto sono connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat indicati nei formulari standard e conseguentemente non sono da sottoporre a valutazione d'incidenza in base all'articolo 5, comma 3, del DPR 357/97, e pertanto viene meno anche tale condizione di assoggettabilità dei piani a VAS;

Visto l'articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs 152/2006, ai sensi del quale l'autorità competente valuta se piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 6 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, producono impatti significativi sull'ambiente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, recante la disciplina in materia di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 152/2006, è necessario elaborare un rapporto preliminare ambientale finalizzato alla verifica della significatività degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di gestione;

Preso atto che:

- i termini dell'espressione "definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti" indicano, secondo il Manuale di interpretazione della Comunità europea, 2003 (Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), che il piano o il programma contiene criteri o condizioni che orientano le autorità preposte all'approvazione di una domanda sulle modalità di decisione;

- i Piani di gestione dei siti Natura 2000 per loro natura, di norma, non definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs 152/2006;

- qualora il Piano di gestione del sito Natura 2000 definisca il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs 152/2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 152/2006;

Considerata la necessità di individuare ai sensi dell'articolo 12, il percorso amministrativo, l'autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla medesima, l'autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) ed s) del decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006, per le funzioni istituzionali e le competenze acquisite, il Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali, l'ARPA e le Province competenti per territorio;

Ritenuto che ulteriori soggetti competenti in ragione delle peculiarità ambientali analizzate possano essere individuati dal rapporto preliminare ambientale;

Atteso che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs 152/2006, e l'eventuale procedimento di VAS, devono essere conclusi successivamente ai pareri dei Comitati di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7/2008 e, comunque, prima dell'adozione del Piano di gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/2008;

Atteso che l'articolo 68, della deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 24 settembre 2010 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli Enti regionali), prevede che il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali d'intesa con l'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di sottoporre alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, concernente verifica di assoggettabilità a VAS, i Piani di gestione dei siti natura 2000 elaborati dall'Amministrazione regionale che, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 bis, definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, e di individuare, ai sensi dell'articolo 5 lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006, i seguenti soggetti:

a) autorità competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

b) autorità procedente: Giunta regionale;

c) soggetto proponente: Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità;;

d) soggetti competenti in materia ambientale:

- Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio gestione forestale e produzione legnosa ;

- Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio valutazione impatto ambientale, Servizio idraulica;

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA;

- Province competenti per territorio.

2. Il Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità trasmette i rapporti preliminari ambientali concernenti i Piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui al punto 1, unitamente ai medesimi Piani, al Servizio valutazione impatto ambientale che darà avvio alle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006.

3. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del D.Lgs 152/2006, e l'eventuale procedimento di VAS, sono conclusi successivamente ai pareri dei Comitati di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7/2008 e, comunque, prima dell'adozione del Piano di gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/2008;

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE